

Pubblicato il 17/04/2020

N. 01994/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00678/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 678 del 2020, proposto da

, rappresentato e difeso dall'avvocato Santina Franco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, USR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA - DIREZIONE GENERALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per la riforma***

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 12416/2019

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 il Cons. Dario Simeoli;  
L'udienza si svolge ai sensi dell'art.84 comma 5, del D.L.n.18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto che:

- l'appello è fornito di fumus boni iuris;
- questa Sezione, pronunciandosi su questione analoga, richiamate le pertinenti disposizioni del diritto europeo e le statuizioni della giurisprudenza della Corte giustizia UE, ha concluso nel senso che «a fronte della sussistenza in capo all'odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego» (così Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 17 febbraio 2020, n. 1198);
- va quindi sospesa l'esecutività della sentenza impugnata, disponendo nel contempo la sospensione del diniego impugnato in primo grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

- sospende l'esecutività della sentenza impugnata e, in via cautelare, dispone la sospensione del diniego impugnato in primo grado;
- per la trattazione del merito, rinvia all'udienza pubblica da fissarsi, a cura della Segreteria, entro il primo trimestre dell'anno 2021;
- compensa le spese di lite della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Dario Simeoli**

**IL PRESIDENTE**

**Giancarlo Montedoro**

**IL SEGRETARIO**